

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 48-25314/2012

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: **SEI Energia S.p.A.**
Stabilimento di: **Rivoli**
Sede Legale: **via G. Bensi 12/5
Milano**
Sede Operativa: **via Genova 66, Cascine Vica
Rivoli**
Posizione Impresa: **016346**
P. IVA: **03180660015**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 53-813529/2007 del 19 luglio 2007 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;**
- in data 19 gennaio 2012 (prot. n. 60378) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24

Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con nota del 27 febbraio 2012 (prot. n. 181837);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants (Luglio 2006)
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per i grandi impianti di combustione, approvate con DM 31 gennaio 2005;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 16 maggio 2012 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 18 aprile 2012 (prot. n. 319290);
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 29 maggio 2012 (prot. n. 451463);
- copia del Certificato di Registrazione n. IT-001091 rilasciato in data 30 marzo 2009 attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda SEI S.p.A. ai requisiti del Regolamento EMAS 761/2001.

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative

- conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
 - il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda **SEI Energia S.p.A.** ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Impresa **SEI Energia S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l’esercizio, presso l’impianto sito in Via Genova, 66 nel Comune di Rivoli, dell’attività IPPC:
 - **codice 1.1** - *Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;*
2. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all’applicazione delle

- migliori tecnologie disponibili , nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 53-813529/2007 del 19 luglio 2007;
 4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **otto anni** a decorrere dalla data di emanazione;
 5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
 6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

- DISPONE -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Rivoli, all'ARPA Piemonte, alla SMA Torino e all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 25 giugno 2012

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	7
1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO.....	7
2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO.....	8
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	9
3.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	9
3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	11
3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	12
3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	12
3.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI	15
3.6. STUDIO SULLA DEFINIZIONE DEI PERIODI DI AVVIO E DI ARRESTO PER GLI IMPIANTI TURBOGAS TGI E TG2	16
QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	17
4. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	19
4.1. PRESCRIZIONI GENERALI.....	19
4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	20
TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE AI PUNTI S2 ED S3.	21
4.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	22
4.3. BILANCIO IDRICO.....	22
TABELLA 2: PUNTI DI CONTABILIZZAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PORTATA ALLO SCARICO.....	22
5. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	23
6. EMISSIONI SONORE.....	23
7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	23
TABELLA 7.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI	23
TABELLA 7.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	24
TABELLA 7.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	25

ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 1.1 – <i>Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW</i>	Potenza termica complessiva dell'impianto 120,5 MW
--	--

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

I principali impianti presenti nello stabilimento sono:

- **2 turbine a gas** (TG1 e TG2) da 24,2 MW termici al focolare ciascuna e 7,7 MW elettrici ciascuna con sistema di postcombustione da 5 MW termici
- **1 turbina a vapore** (TV) a contropressione da 4 MW elettrici nominali
- **2 generatori di vapore a recupero** (GVR1 e GVR2)
- **2 caldaie** ad acqua surriscaldata (Mingazzini-Weishaupt) ciascuna da 13 MW al focolare (GC1 e GC2)
- **1 caldaia** ad acqua surriscaldata (Mingazzini-Riello) da 17,4 MW al focolare (GC4)
- **1 caldaia** ad acqua surriscaldata (LOOS) da 18,7 MW al focolare (GC3)

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l e l-bis dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito internet della Provincia di Torino. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria** e/o lo **schema di funzionamento** della parte di impianto modificato, e una **relazione** che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica

e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
2. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
3. **I risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. effettuazione di un nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
4. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di

Rivoli. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 7 “Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale”.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
4. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono definiti i seguenti **stati impianto e periodi transitori** per quanto riguarda i camini denominati E6 ed E7 (Turbogas TG1 e TG2):

Stato Impianto	Descrizione	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Turbina ferma	Fermo	NO	NO
Impianto in avviamento	Dal segnale di "turbina in marcia" al superamento della soglia di carico elettrico di 6000kW _e (Minimo Tecnico di avviamento). Durata massima 120 minuti.	Avviamento	SI	NO
Normale funzionamento	Turbina che ha superato la soglia di carico elettrico di 6000kW _e .	Regime	SI	SI
Impianto in arresto	Dal carico elettrico di 5500kW _e (Minimo Tecnico di arresto) all'apertura dell'interruttore di macchina. Durata massima 25 minuti.	Arresto	SI	NO

6. I contenuti del punto precedente possono essere rivisti alla luce delle risultanze dello **"Studio sulla definizione dei periodi di avvio e di arresto per gli impianti turbogas TG1 e TG2"** di cui al successivo paragrafo 3.6.
7. Il Gestore deve **dare evidenza** tramite il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.) del rispetto dei limiti temporali di cui al punto precedente nonché del superamento del punto di minimo tecnico facendo riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.
8. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo Stato Impianto di "Normale funzionamento";
9. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.

10. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
11. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
12. Ai sensi della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)" per i generatori di calore GC1, GC2 (Mingazzini-Weishaupt) e GC3 (LOOS), utilizzati esclusivamente a servizio di reti di teleriscaldamento con funzione di integrazione o riserva, deve essere garantito un **rendimento di combustione non inferiore al 92,2%**.
13. Ai sensi della citata D.G.R. n. 46-11968/2009, il fattore di emissione relativo al PM₁₀ (10 mg/kWh) per i camini E1, E2 (Mingazzini-Weishaupt, GC1 e GC2) ed E3 (LOOS, GC3) si ritiene rispettato per i generatori di calore caratterizzati da prestazioni energetiche e da emissioni di NOx conformi alla citata D.G.R., ed alimentati a gas naturale. Tale prescrizione viene estesa anche al camino E5 (Mingazzini, GC4) a partire dall'adeguamento delle emissioni di cui al successivo punto 31.
14. Essendo gli autocontrolli del parametro "Polveri totali", generato dai camini E6 ed E7 (Turbogas TG1 e TG2), risultati nei limiti prescritti dalla precedente Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. n. 53-813529/2007 del 19 luglio 2007) in tutti gli anni di validità dell'autorizzazione, il valore limite di emissione per detto parametro (5 mg/Nm³) si ritiene intrinsecamente rispettato.

3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

15. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

16. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorogene o polverulente.

3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

17. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
18. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
19. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

20. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *quadro emissioni*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
21. Il Gestore deve effettuare, sulle emissioni provenienti dalle turbine a gas (camini E6 ed E7), **misurazioni in continuo** delle concentrazioni di NO_x e CO, nonché dell'O₂ nei fumi, della temperatura dei fumi, della portata volumetrica dei fumi e del vapore acqueo presente nei fumi (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è espressamente richiesta se l'effluente gassoso campionato è essiccato prima dell'analisi). Per la valutazione della portata volumetrica dei fumi, è facoltà del Gestore sostituire la

misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto che utilizzi il consumo di combustibile e la reazione di combustione. Di tale metodo deve essere data descrizione nella comunicazione inviata annualmente ai sensi del successivo punto 27.

22. Il Sistema di Monitoraggio Emissioni (S.M.E.), deve monitorare e registrare in continuo, oltre a quanto descritto al punto precedente, il consumo di combustibile per singolo focolare e l'energia prodotta (termica ed elettrica).
23. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.
24. Ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. **verifica di linearità**) dei singoli analizzatori, **con periodicità almeno annuale**.
25. Ai sensi del punto 4.3.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell'**indice di accuratezza relativo** (IAR) per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e **con periodicità almeno annuale**.
26. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici, della verifica di linearità (punto 24) e della determinazione dello IAR (punto 25). Per quanto riguarda la determinazione dello IAR, è facoltà del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. richiedere di individuare, in accordo col Gestore, una data diversa da quella comunicata, al fine di poter presenziare alle operazioni.
27. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.4, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo. Contestualmente dovranno essere inviati i risultati delle verifiche di linearità (punto 24) e delle determinazioni dello IAR (punto 25).

Relativamente ai **parametri monitorati in continuo**, il Gestore, entro la data di cui sopra, predispose ed invia alla Provincia di Torino all'A.R.P.A. e al Comune di Rivoli una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante.

Identificativo dell'impianto:						
	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia prodotta (KWh)	Massima concentrazione oraria di NO _x (mg/m ³)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/m ³)	Flusso di massa NO _x (Kg)	Flusso di massa CO (Kg)
Gennaio						
Febbraio						
...						
Dicembre						
Anno						

28. Il Gestore deve inviare alla Provincia di Torino **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.4, una relazione relativa all'anno solare precedente contenente:
- Indicazioni sull'area servita dalla centrale di cogenerazione con particolare riferimento a volumetria riscaldata, calore fornito per usi industriali ed eventuali prospettive di ampliamento.
 - Diagrammi di carico termico dei singoli componenti la centrale per l'anno considerato, con quantificazione di energia elettrica prodotta e calore utilizzato.
29. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
30. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Gas di combustione CO, CO₂, CH₄, O₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	-
CO (metodo spettrofotometrico all'IR)	UNI 9969 (sostituisce M.U. 543)	ISO 12039
NO_x (metodo automatico)	UNI 10878 (ritirata la <u>UNI 10392</u> che sostituiva M.U. 587)	ISO 10849
O₂	UNI 9968 (metodo gascromatografico)	ISO 12039
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

3.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI

31. il Gestore deve adeguare le emissioni della caldaia Mingazzini GC4 (punto di emissione E5) a quelle delle altre due caldaie Mingazzini GC1 e GC2 (punti di emissione E1 ed E2) **entro l'inizio della stagione termica 2012-2013**;
32. per la caldaia Loos GC3 (punto di emissione E3) e, una volta effettuate le operazioni di adeguamento di cui al punto precedente per la caldaia Mingazzini GC4 (punto di emissione E5), la **data di avviamento degli impianti** deve essere comunicata alla Provincia di Torino ed all'ARPA con **almeno 15 giorni di anticipo**, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento.
33. Con riferimento ai camini E3 ed E5, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti parametri indicati nel quadro emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.

3.6. STUDIO SULLA DEFINIZIONE DEI PERIODI DI AVVIO E DI ARRESTO PER GLI IMPIANTI TURBOGAS TG1 E TG2

3.6.1. Finalità dello studio

34. il Gestore deve produrre un apposito studio per definire i periodi di avvio e di arresto per gli impianti Turbogas TG1 (punto di emissione E6) e TG2 (punto di emissione E7).

3.6.2. Contenuti dello studio

35. lo studio deve prendere in esame almeno i seguenti aspetti:
- caratteristiche tecniche delle macchine;
 - analisi e valutazione dei dati rilevati dallo SME negli anni precedenti;
 - analisi e valutazione dei segnali e dei parametri visualizzati o registrati dal sistema di controllo degli impianti;

3.6.3. Analisi dei risultati

36. Il Gestore deve predisporre un'apposita **relazione conclusiva** che tratti almeno i seguenti aspetti:
- i risultati delle analisi effettuate;
 - una proposta di definizione dei periodi di avviamento e di arresto degli impianti, da utilizzare per tutta la validità della presente autorizzazione;
 - una valutazione di tale proposta alla luce delle definizioni di “periodo di avviamento”, “periodo di arresto” e “minimo tecnico” di cui all’art. 268 del D.Lgs. 152/06;
 - una valutazione di tale proposta alla luce di quanto stabilito dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 7 maggio 2012 (2012/249/UE) relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
 - un eventuale studio di fattibilità, comprensivo di tempistiche, relativo all’adeguamento dello S.M.E. che tenga conto della definizione definitiva dei periodi transitori in oggetto.

3.6.4. Tempistiche

37. il Gestore deve presentare alla Provincia di Torino e all’A.R.P.A. Piemonte il presente studio **entro il 30 aprile 2013** contestualmente all’invio del Report Ambientale di cui al paragrafo 2.4.
38. Sulla base delle risultanze dello studio **potranno essere ridefiniti i periodi transitori, gli inquinanti, i valori limite di emissione, la frequenza degli autocontrolli e i sistemi di monitoraggio** riportati nel presente capitolo.

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
E1	Caldaie di integrazione e riserva	Caldaia Mingazzini-Weishaupt (GC1)	18000	NO _x (come NO ₂)	80	-	nessuno	ANNUALE
				CO	100	-		
E2	Caldaie di integrazione e riserva	Caldaia Mingazzini-Weishaupt (GC2)	18000	NO _x (come NO ₂)	80	-	nessuno	ANNUALE
				CO	100	-		
E3	Caldaie di integrazione e riserva	Caldaia LOOS (GC3)	19000	NO _x (come NO ₂)	80	-	nessuno	ANNUALE
				CO	100	-		
E5	Caldaie di integrazione e riserva	Caldaia Mingazzini-Riello (GC4)	18000	NO _x (come NO ₂)	150 ⁽²⁾	-	nessuno	ANNUALE
					80 ⁽²⁾			
				CO	100	-		
				Polveri Totali	5 ⁽²⁾	-		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti ⁽¹⁾			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
E6	Impianto di cogenerazione	Turbina a gas (TG1)	75000	NO _x (come NO ₂)	80	-	nessuno	Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni
				CO	80	-		
E7	Impianto di cogenerazione	Turbina a gas (TG2)	75000	NO _x (come NO ₂)	80	-	nessuno	Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni
				CO	80	-		

⁽¹⁾: Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 °C e 1013 hPa per tutti i camini tranne E6 ed E7 (gruppi turbogas TG1 e TG2) per cui il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è il 15% (rimangono invariate le altre condizioni).

⁽²⁾: Per il camino E5, a partire dalla data di adeguamento (stagione termica 2012-2013), il valore limite di emissione per il parametro NO_x viene ridotto da 150 mg/Nm³ a 80 mg/Nm³ (vedi paragrafo 3.5, punto 31). A partire dalla stessa data, il valore limite di emissione per il parametro Polveri Totali si ritiene intrinsecamente rispettato. (vedi paragrafo 3.1, punto 13).

4. EMISSIONI NELLE ACQUE

Gli scarichi e le immissioni generati dallo stabilimento sono così suddivisi:

- 2 scarichi tecnologici in fognatura nera denominati rispettivamente **S2** e **S3**;
- 1 immissione di acque meteoriche in fognatura bianca denominato **S1**;

Allo scarico tecnologico S2 sono convogliati i reflui provenienti dall'impianto di addolcimento, dalla rigenerazione dell'impianto di demineralizzazione, dallo svuotamento parziale del circuito di teleriscaldamento e dai dreni delle pompe installate in centrale. A tale scarico sono collettati anche i reflui domestici.

Allo scarico tecnologico S3 sono convogliati gli scarichi oleosi dalle turbine a gas TG1 e TG2 e le acque meteoriche provenienti dai piazzali turbine a gas, flash tank e turbina a vapore. Prima dello scarico in pubblica fognatura è presente una vasca di disoleazione.

All'immissione S1 sono convogliate le acque meteoriche raccolte dai tetti e dai rimanenti piazzali.

Sono presenti un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario, industriale ed antincendio ed un pozzo ad uso industriale (TO-P-10377).

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

4.1. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
4. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni** a mezzo Raccomandata A.R., di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.

6. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
7. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.
In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.

4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite agli scarichi finali S2 e S3** previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
9. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
10. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in rete fognaria** tramite i punti S2 ed S3, **con frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico e al momento del suo scarico in fognatura.

TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE AI PUNTI S2 ED S3.

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	---	Annuale
Temperatura	-	°C	
COD (come O ₂)	≤500	mg/l	
Ferro	≤4	mg/l	
Manganese	≤4	mg/l	
Piombo	≤0,3	mg/l	
Rame	≤0,4	mg/l	
Zinco	≤1,0	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤30	mg/l	
Idrocarburi totali	≤10	mg/l	

11. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 10.
12. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
13. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.4:
 - i risultati degli autocontrolli di cui al punto 10, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 16 e al punto 18;

4.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

14. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato in data 22 gennaio 2007 (prot. n. 86396), integrato con le modifiche riportate nella planimetria allegata alla comunicazione ricevuta in data 14 maggio 2012 (prot. n. 381492).
15. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

4.3. BILANCIO IDRICO

16. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'allacciamento acquedottistico, emunta dal pozzo e dei contabilizzatori indicati nello "Studio di fattibilità sulla separazione delle reti fognarie industriale e meteorica interne allo stabilimento e dell'installazione del misuratore di portata scarico finale delle acque reflue industriali per la valutazione del bilancio idrico di stabilimento" presentato in data 12 aprile 2010 (prot. n. 296091), in relazione alla soluzione indicata come "Metodo indiretto – Ipotesi 2" e in particolare:

TABELLA 2: PUNTI DI CONTABILIZZAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PORTATA ALLO SCARICO.

Contabilizzatore	Punto di monitoraggio
C1	tubazione principale di ingresso in centrale dell'acquedotto
C2	acqua addolcita prodotta (a valle dell'impianto di addolcimento acqua)
C3	acqua addolcita inviata al serbatoio di accumulo per il termodotto
C4	scarico dell'impianto di addolcimento per la contabilizzazione degli scarichi inf ase di rigenerazione
C5	ingresso del Flash Tank per la contabilizzazione dell'acqua industriale di attemperamento (acquedotto), proveniente dal serbatoio di stoccaggio (acqua prelevata dal pozzo o dall'allacciamento acquedottistico)

17. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 16 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
18. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i seguenti dati:

- volume di acqua prelevato dall'acquedotto (C1);
- volume di acqua prelevata da pozzo;
- volume di acqua scaricato dallo scarico S3 (C2 - C3 + C5);
- volume di acqua scaricato dallo scarico S2 (C3 + C4);

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di **Rivoli** ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2007. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 7.1 e 7.2.

TABELLA 7.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA - Comune di Rivoli - SMAT 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 3.4.26).	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data della verifica di linearità (prescrizione n. 3.4.26).	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data di effettuazione dello IAR (prescrizione n. 3.4.26).	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento (è facoltà di ARPA richiedere una data diversa)
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione n. 4.2.11).	- SMAT - ARPA	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Relazione sul ciclo delle acque (prescrizione n. 4.2.13)	- SMAT	Entro il 31 marzo di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al Report Ambientale)

TABELLA 7.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (Paragrafo 1.2)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino - ARPA - Comune di Rivoli	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 3.1.11)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Data di avviamento degli impianti (camini E3 ed E5, prescrizione n. 3.5.32)	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di avviamento
Risultati degli autocontrolli iniziali (camini E3 ed E5, prescrizione n. 3.5.33)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro 30 giorni dalla data di effettuazione

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 4.1.5)	- Provincia di Torino - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 4.1.6)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Comunicazione tempestiva
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti (prescrizione n. 4.1.7)	- SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 4.1.7)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Presentazione dello Studio sulla definizione dei periodi di avvio e di arresto per gli impianti turbogas TG1 e TG2 (prescrizione n. 3.6.37)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro il 30 aprile 2013

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 7.3:

TABELLA 7.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 3.4.27	
Tabella riassuntiva dei parametri monitorati in continuo	prescrizione n. 3.4.27	
Relazione sulla rete di teleriscaldamento e diagrammi di carico termico	prescrizione n. 3.4.28	

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici e tutte le informazioni riguardanti il ciclo delle acque, il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 4.2.13	copia di tali informazioni deve anche essere inviata a SMAT entro il 31 marzo di ogni anno

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Rivoli.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino, canale Ambiente.